

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 60/2011

del 1° luglio 2011

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 115/2010 del 10 novembre 2010 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (UE) n. 176/2010 della Commissione, del 2 marzo 2010, che modifica l'allegato D della direttiva 92/65/CEE del Consiglio per quanto riguarda i centri di raccolta e di magazzino dello sperma, i gruppi di raccolta o di produzione di embrioni e le condizioni relative agli animali donatori delle specie equina, ovina e caprina e al trattamento dello sperma, degli ovuli e degli embrioni di tali specie ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (UE) n. 388/2010 della Commissione, del 6 maggio 2010, recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il numero massimo di animali da compagnia di determinate specie che possono essere oggetto di movimenti a carattere non commerciale ⁽³⁾.
- (4) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (UE) n. 438/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 998/2003 relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia ⁽⁴⁾.
- (5) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2009/156/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi ⁽⁵⁾.
- (6) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2007/371/CE della Commissione, del 29 maggio 2007, che modifica le decisioni 84/247/CEE e 84/419/CEE per quanto concerne i libri/registri genealogici di razze di specie bovina ⁽⁶⁾.
- (7) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2010/188/UE della Commissione, del 29 marzo 2010, che modifica l'allegato III della decisione 2003/467/CE per quanto ri-

guarda la dichiarazione che alcune regioni amministrative della Polonia e del Portogallo sono ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica ⁽⁷⁾.

- (8) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2010/193/UE della Commissione, del 29 marzo 2010, che modifica la decisione 2003/135/CE per quanto riguarda i piani per l'eradicazione della peste suina classica nei suini selvatici e la vaccinazione d'emergenza dei suini selvatici contro tale malattia in alcune zone della Renania settentrionale-Vestfalia e della Renania-Palatinato (Germania) ⁽⁸⁾.
- (9) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2010/270/UE della Commissione, del 6 maggio 2010, che modifica le parti 1 e 2 dell'allegato E della direttiva 92/65/CEE del Consiglio relativamente ai modelli di certificati sanitari per animali provenienti da aziende e per api e calabroni ⁽⁹⁾.
- (10) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2010/271/UE della Commissione, dell'11 maggio 2010, che modifica l'allegato II della decisione 2008/185/CE relativamente all'inclusione dell'Irlanda nell'elenco delle regioni che applicano un programma nazionale di controllo riconosciuto della malattia di Aujeszky ⁽¹⁰⁾.
- (11) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2010/367/UE della Commissione, del 25 giugno 2010, sull'attuazione, da parte degli Stati membri, di programmi di sorveglianza dell'influenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici ⁽¹¹⁾.
- (12) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2010/391/UE della Commissione, dell'8 luglio 2010, recante modifica degli allegati della decisione 93/52/CEE per quanto riguarda il riconoscimento della qualifica di ufficialmente indenne da brucellosi (*B. melitensis*) alla Lituania e alla Regione italiana Molise e recante modifica degli allegati della decisione 2003/467/CE per quanto riguarda il riconoscimento della qualifica di ufficialmente indenni da tubercolosi bovina, brucellosi bovina e leucosi bovina enzootica di alcune regioni amministrative italiane ⁽¹²⁾.
- (13) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2010/434/UE della Commissione, del 6 agosto 2010, che modifica gli allegati I e II della decisione 2008/185/CE per quanto riguarda l'inclusione della Slovenia nell'elenco degli Stati membri indenni dalla malattia di Aujeszky e della Polonia e di regioni della Spagna nell'elenco degli Stati membri in cui si applica un programma nazionale approvato di lotta contro tale malattia ⁽¹³⁾.

⁽¹⁾ GU L 58 del 3.3.2011, pag. 69.

⁽²⁾ GU L 52 del 3.3.2010, pag. 14.

⁽³⁾ GU L 114 del 7.5.2010, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU L 132 del 29.5.2010, pag. 3.

⁽⁵⁾ GU L 192 del 23.7.2010, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 140 dell'1.6.2007, pag. 49.

⁽⁷⁾ GU L 83 del 30.3.2010, pag. 59.

⁽⁸⁾ GU L 84 del 31.3.2010, pag. 56.

⁽⁹⁾ GU L 118 del 12.5.2010, pag. 56.

⁽¹⁰⁾ GU L 118 del 12.5.2010, pag. 63.

⁽¹¹⁾ GU L 166 dell'1.7.2010, pag. 22.

⁽¹²⁾ GU L 180 del 15.7.2010, pag. 21.

⁽¹³⁾ GU L 208 del 7.8.2010, pag. 5.

- (14) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2010/435/UE della Commissione, del 9 agosto 2010, che modifica l'allegato XI della direttiva 2003/85/CE del Consiglio per quanto riguarda l'elenco dei laboratori autorizzati a manipolare i virus vivi dell'afta epizootica ⁽¹⁾.
- (15) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2010/436/UE della Commissione, del 9 agosto 2010, recante applicazione della decisione 2000/258/CE del Consiglio riguardo alle prove di competenza finalizzate a mantenere le autorizzazioni dei laboratori a effettuare test sierologici di controllo dell'azione dei vaccini antirabbici ⁽²⁾.
- (16) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2010/470/UE della Commissione, del 26 agosto 2010, che stabilisce modelli di certificati sanitari per gli scambi all'interno dell'Unione di sperma, ovuli ed embrioni di animali delle specie equina, ovina e caprina nonché di ovuli ed embrioni di animali della specie suina ⁽³⁾.
- (17) La direttiva 2009/156/CE abroga la direttiva 90/426/CEE del Consiglio ⁽⁴⁾, che è integrata nell'accordo e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo.
- (18) La decisione 2010/367/UE abroga la decisione 2007/268/CE della Commissione ⁽⁵⁾, che è integrata nell'accordo e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo.
- (19) La decisione 2010/436/UE abroga la decisione 2004/233/CE della Commissione ⁽⁶⁾, che è integrata nell'accordo e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo.
- (20) La decisione 2010/470/UE abroga le decisioni della Commissione 95/294/CE ⁽⁷⁾, 95/307/CE ⁽⁸⁾, 95/388/CE ⁽⁹⁾ e 95/483/CE ⁽¹⁰⁾, che sono integrate nell'accordo e devono pertanto essere abrogate ai sensi del medesimo.

(21) La presente decisione non si applica all'Islanda e al Liechtenstein,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo I dell'allegato I dell'accordo è modificato come specificato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

I testi dei regolamenti (UE) n. 176/2010, (UE) n. 388/2010 e (UE) n. 438/2010, della direttiva 2009/156/CE e delle decisioni 2007/371/CE, 2010/188/UE, 2010/193/UE, 2010/270/UE, 2010/271/UE, 2010/367/UE, 2010/391/UE, 2010/434/UE, 2010/435/UE, 2010/436/UE e 2010/470/UE nella lingua norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 2 luglio 2011, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo ^(*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 1° luglio 2011

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kurt JÄGER

⁽¹⁾ GU L 209 del 10.8.2010, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 209 del 10.8.2010, pag. 19.

⁽³⁾ GU L 228 del 31.8.2010, pag. 15.

⁽⁴⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 42.

⁽⁵⁾ GU L 115 del 3.5.2007, pag. 3.

⁽⁶⁾ GU L 71 del 10.3.2004, pag. 30.

⁽⁷⁾ GU L 182 del 2.8.1995, pag. 27.

⁽⁸⁾ GU L 185 del 4.8.1995, pag. 58.

⁽⁹⁾ GU L 234 del 3.10.1995, pag. 30.

⁽¹⁰⁾ GU L 275 del 18.11.1995, pag. 30.

^(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

ALLEGATO

1. Al punto 10 [regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio] della parte 1.1 è aggiunto il seguente trattino:
«— **32010 R 0438**: Regolamento (UE) n. 438/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 (GU L 132 del 29.5.2010, pag. 3).»
2. Dopo il punto 146 [regolamento (CE) n. 1162/2009 della Commissione] della parte 1.2 è aggiunto il seguente punto:
«147. **32010 R 0388**: Regolamento (UE) n. 388/2010 della Commissione, del 6 maggio 2010, recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il numero massimo di animali da compagnia di determinate specie che possono essere oggetto di movimenti a carattere non commerciale (GU L 114 del 7.5.2010, pag. 3).

Questo atto non si applica all'Islanda.»
3. Ai punti 1 (decisione 84/247/CEE della Commissione) e 2 (decisione 84/419/CEE della Commissione) della parte 2.2 è aggiunto il seguente trattino:
«, modificata da:
— **32007 D 0371**: Decisione 2007/371/CE della Commissione, del 29 maggio 2007 (GU L 140 dell'1.6.2007, pag. 49).»
4. Al punto 1a (direttiva 2003/85/CE del Consiglio) della parte 3.1 è aggiunto il seguente trattino:
«— **32010 D 0435**: Decisione 2010/435/UE della Commissione, del 9 agosto 2010 (GU L 209 del 10.8.2010, pag. 18).»
5. Il testo del punto 38 (decisione 2007/268/CE della Commissione) della parte 3.2 è soppresso.
6. Dopo il punto 44 (decisione 2009/712/CE della Commissione) della parte 3.2 è aggiunto il seguente punto:
«45. **32010 D 0367**: Decisione 2010/367/UE della Commissione, del 25 giugno 2010, sull'attuazione, da parte degli Stati membri, di programmi di sorveglianza dell'influenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici (GU L 166 dell'1.7.2010, pag. 22).

Questo atto non si applica all'Islanda.»
7. Sotto il titolo «*ATTI DI CUI GLI STATI AELS (EFTA) E L'AUTORITÀ DI VIGILANZA AELS (EFTA) TENGONO DEBITO CONTO*», al punto 20 (decisione 2003/135/CE della Commissione) della parte 3.2 è aggiunto il seguente trattino:
«— **32010 D 0193**: Decisione 2010/193/UE della Commissione, del 29 marzo 2010 (GU L 84 del 31.3.2010, pag. 56).»
8. Al punto 9 (direttiva 92/65/CEE del Consiglio) della parte 4.1 e al punto 15 (direttiva 92/65/CEE del Consiglio) della parte 8.1 sono aggiunti i seguenti trattini:
«— **32010 R 0176**: Regolamento (UE) n. 176/2010 della Commissione, del 2 marzo 2010 (GU L 52 del 3.3.2010, pag. 14),
— **32010 D 0270**: Decisione 2010/270/UE della Commissione, del 6 maggio 2010 (GU L 118 del 12.5.2010, pag. 56).»
9. Il testo del punto 3 (direttiva 90/426/CEE del Consiglio) della parte 4.1 e del punto 2 (direttiva 90/426/CEE del Consiglio) della parte 8.1 è sostituito da quanto segue:
«**32009 L 0156**: Direttiva 2009/156/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (GU L 192 del 23.7.2010, pag. 1).

Questo atto non si applica all'Islanda.»
10. Al punto 14 (decisione 93/52/CEE della Commissione) della parte 4.2 è aggiunto il seguente trattino:
«— **32010 D 0391**: Decisione 2010/391/UE della Commissione, dell'8 luglio 2010 (GU L 180 del 15.7.2010, pag. 21).»

11. Al punto 70 (decisione 2003/467/CE della Commissione) della parte 4.2 sono aggiunti i seguenti trattini:
- «— **32010 D 0188**: Decisione 2010/188/UE della Commissione, del 29 marzo 2010 (GU L 83 del 30.3.2010, pag. 59),
 - **32010 D 0391**: Decisione 2010/391/UE della Commissione, dell'8 luglio 2010 (GU L 180 del 15.7.2010, pag. 21).»
12. Al punto 84 (decisione 2008/185/CE della Commissione) della parte 4.2 sono aggiunti i seguenti trattini:
- «— **32010 D 0271**: Decisione 2010/271/UE della Commissione, dell'11 maggio 2010 (GU L 118 del 12.5.2010, pag. 63),
 - **32010 D 0434**: Decisione 2010/434/UE della Commissione, del 6 agosto 2010 (GU L 208 del 7.8.2010, pag. 5).»
13. Nella parte 4.2, il punto 33 (decisione 95/294/CE della Commissione), il punto 34 (decisione 95/307/CE della Commissione), il punto 36 (decisione 95/388/CE della Commissione), il punto 40 (decisione 95/483/CE della Commissione) e il punto 76 (decisione 2004/233/CE della Commissione) sono soppressi.
14. Dopo il punto 91 (decisione 2009/712/CE della Commissione) della parte 4.2 sono inseriti i seguenti punti:
- «92. **32010 D 0436**: Decisione 2010/436/UE della Commissione, del 9 agosto 2010, recante applicazione della decisione 2000/258/CE del Consiglio riguardo alle prove di competenza finalizzate a mantenere le autorizzazioni dei laboratori a effettuare test sierologici di controllo dell'azione dei vaccini antirabbici (GU L 209 del 10.8.2010, pag. 19).
- Questo atto non si applica all'Islanda.
93. **32010 D 0470**: Decisione 2010/470/UE della Commissione, del 26 agosto 2010, che stabilisce modelli di certificati sanitari per gli scambi all'interno dell'Unione di sperma, ovuli ed embrioni di animali delle specie equina, ovina e caprina nonché di ovuli ed embrioni di animali della specie suina (GU L 228 del 31.8.2010, pag. 15).
- Questo atto non si applica all'Islanda.
- Ai fini dell'accordo, le disposizioni della presente decisione si intendono adattate come in appresso:
- Per quanto riguarda gli Stati EFTA, all'articolo 2, lettere a) e b) e all'articolo 4, lettere a) e b), per "31 agosto 2010" si intende "il giorno precedente alla data di entrata in vigore della decisione n. 60/2011 del Comitato misto SEE". Per quanto riguarda gli Stati EFTA, all'articolo 2, lettera b), e all'articolo 4, lettera b), per "1° settembre 2010" si intende "il giorno dell'entrata in vigore della decisione n. 60/2011 del Comitato misto SEE".»
-